

Committente

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO




Unione
Montana
VALLE SUSA

PERCORSO CICLOTURISTICO LUNGO LA VIA FRANCIGENA

Comuni di
Avigliana, Caselette, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio di Torino e Vaie

PROGETTO DEFINITIVO

STUDI E PROFESSIONISTI PARTECIPANTI ALLA R.T.I.



Studio Associato T&D
Ingegneri Associati

CAPOGRUPPO



Studio Cavallin Associati

MANDANTE



Studio Agriplan di Gazzin
Giuseppe e Gazzin Giacomo

MANDANTE



Icardi & Ponzo Associati

MANDANTE



Piano Dott. Geol. Andrea

MANDANTE



Lorenzi Ing. Giorgia

MANDANTE

Penna Ing. Caterina Emma

MANDANTE

Bussoleno, Ottobre 2019

Estremi di approvazione del progetto _____

OGGETTO

Studio d'impatto ambientale e di fattibilità ambientale

ELABORATO

D 07

REGIONE PIEMONTE
UNIONE MONTANA VALLE SUSA
COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI TORINO,
SANT'ANTONINO DI SUSA, VILLAR FOCCHIARDO.

**PERCORSO CICLOTURISTICO LUNGO LA VIA
FRANCIGENA II° LOTTO**

*STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E FATTIBILITA' AMBIENTALE
DEL PROGETTO DEFINITIVO*

1. PREMESSA

Il progetto rappresenta il secondo lotto del percorso cicloturistico lungo la Via Francigena nel tratto tra i comuni di Alpignano-Caselette e Moncenisio, al confine Italo-Francese.

Il progetto II° Lotto prevede le opere necessarie a rendere percorribile e funzionale il percorso ciclabile nel tratto compreso tra il Comune di Vaie e il comune di Villar Focchiardo, a monte del torrente Gravio, oltre al tratto corrispondente alla pista SITAF nel comune di Sant'Ambrogio di Torino.

I lavori comporteranno l'apertura di nuovi tratti di pista, la realizzazione di attraversamenti ciclo pedonali di strade e torrenti, la manutenzione e l'asfaltatura di tratti di piste agricole esistenti, la posa della segnaletica lungo strade asfaltate esistenti a scarsa frequentazione da parte degli automobilisti, l'asfaltatura delle piste di manutenzione lungo l'autostrada, chiuse al traffico viario.

In particolare l'itinerario ciclabile s'identifica con i tratti stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia a uso promiscuo con i pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale). La pista ciclabile si caratterizza come un'opera a basso impatto ambientale che, prediligendo il passaggio lungo percorsi esistenti, a bassa intensità di traffico, lungo piste agricolo-forestali e/o viabilità secondarie, lungo gli argini dei fiumi, in ambito prevalentemente rurale, unisce e collega i Comuni della bassa valle.

A norma del 1° comma dell'art. 20 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. lo studio di impatto ambientale e fattibilità ambientale del progetto definitivo: “*... in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento ha lo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale*” inoltre contiene: “*.. le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.*”

2. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'analisi delle norme di riferimento in materia d'impatto ambientale e della necessità di sottoporre a procedura di valutazione di cui all'art. 6 della Legge 8/07/1986 n. 349 è stata eseguita per il presente progetto verificando quanto imposto dalla legislazione vigente e in particolare:

- 1 Legge n. 08/07/1986 n. 349 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE"
- 2 D.P.C.M. in data 10/08/1988 n. 377 "REGOLAMENTAZIONE DELLE PRONUNCE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 06/07/1986 N. 349....
- 3 "DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
- 4 LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
- 5 D.P.C.M. in data 27/12/1988, NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE...;

L'analisi delle norme citate ha evidenziato che l'intervento non è soggetto alle procedure VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)- VIEC (Valutazione Incidenza Ecologica), VI (Valutazione d'Incidenza).

Richiamato l'art. 17 bis della L.U.R. 56/77 e smi, 6° comma, la realizzazione del percorso cicloturistico della Via Francigena, è un'opera pubblica per la quale è necessario, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), redigere una variante urbanistica ai sensi del 2° comma dello stesso art. 17 bis della L.U.R. 56/77 citato. Ai sensi del successivo 8° comma, tali varianti sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di V.A.S.

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

2.1- Verifica in relazione all'acquisizione dei pareri amministrativi di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali, urbanistici sia a carattere generale che settoriale.;

Il progetto definitivo II° lotto, considerata la fattispecie in esame, impone l'indizione di una Conferenza dei Servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 14 bis e 14 ter della L. 07/08/1990 n. 241 e smi.

La ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio indotte dalla realizzazione del percorso Cicloturistico della Via Francigena, per il tratto relativo al II° lotto nei comuni di Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo ha prodotto i seguenti risultati:

Si specifica che la normativa di carattere regionale è stata evidenziata in colore rosso.

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare art. 7 "Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni"
B.	B.1 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.1.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.1.2 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare art. 27 comma 3 e art. 29
	B.2 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 <i>(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 <i>(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</i>
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 <i>(Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)</i>
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 <i>(Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")</i>
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 <i>(Norme per la valorizzazione del paesaggio)</i>
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 <i>(Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')</i>
C.3 Vincolo idrogeologico	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 <i>(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)</i>
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 <i>(Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale)</i> , in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 <i>(Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)</i>
C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 <i>(Norme in materia ambientale)</i> , in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 <i>(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)</i> in particolare articolo 98
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 <i>(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59)</i> , in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
D.	NORMATIVA TECNICA

		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.1 Sicurezza statica e normativa antisismica		
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)

D.2 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.3 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
D.4 Produzione di materiali da scavo	
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)

PROPRIETA' DELLE AREE DI INTERVENTO

Il progetto comprende il piano particellare d'esproprio con l'elenco di tutte le proprietà sulle quali si realizza il percorso cicloturistico. Le aree elencate, sono distinte con l'intestazione, il numero di mappale, e foglio di mappa, il comune di appartenenza, la superficie catastale totale e quella oggetto di occupazione o di esproprio e gli indennizzi relativi.

In via riassuntiva la proprietà delle aree d'intervento sono così individuate:

- 1- Interventi su terreni e strade di viabilità pubblica da autorizzare da parte dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore e in particolare:
 - ANAS, per quanto riguarda la viabilità sdadale e autostradale;
 - Unione Montana Valle Susa e comune di Villar Focchiardo, per quanto riguarda sedimi stradali ;
 - Demanio pubblico dello stato per le aree demaniali;
- 2- Interventi su piste e strade vicinali esistenti, aperte al pubblico passaggio pedonale e ciclabile dove servirà la pubblicazione all'albo pretorio e l'affissione delle comunicazioni inerenti all'intervento lungo il percorso ma che non comporterà procedure espropriative. E' Stato comunque previsto

l'accantonamento delle somme per eventuali indennizzi per le occupazioni.

- 3- Interventi di nuova apertura su terreni privati per i quali è indispensabile ottenere un assenso, attraverso accordi bonari, o avviare la procedura espropriativa.

Per quanto riguarda:

Interventi su piste di pertinenza della rete autostradale (Ente gestore SITAF);

Interventi su argini fluviali;

Interventi in area demaniale;

Sarà necessario l'assenso dell'Ente gestore

Prima di procedere all'intervento si dovrà quindi ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle rispettive proprietà.

AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D. L.GS 42/2004

Il percorso della pista interessa, per tratti, aree vincolate ai sensi dell'art. 142 1° comma lettera c) , *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 m”*.

Per gli interventi in questi ambiti, ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, deve essere richiesta Autorizzazione Paesaggistica alla esecuzione delle opere. Quando, come nel caso in esame l'autorizzazione è richiesta per opere da eseguire da parte di amministrazioni statali, *“l'autorizzazione viene rilasciata in esito a una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di provvedimento amministrativo”*.

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Ai sensi dell'art. 25 del codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e smi, e ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22/01/2004 n. 42, alcune delle opere in progetto prevedono la realizzazione di scavi o fondazioni di tipo diretto o indiretto che coinvolgono il sottosuolo in modo significativo e che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. Si tratta in particolare delle operazioni di scavo condotte sino a una profondità di cm 30 circa per la realizzazione dei nuovi tratti di pista, degli scavi per la realizzazione del piede delle opere di sostegno da realizzare con scogliere di massi e delle fondazioni della passerella ciclopedonale per attraversare il torrente Gravio. Tutte queste opere rendono necessaria la Verifica preventiva dell'interesse archeologico, in fase di redazione.

VERIFICA URBANISTICA

Le tavole 14, 15, 16 di progetto rappresentano l'inquadramento urbanistico rispettivamente dei comuni di Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa e Villar Focchiardo, in rapporto con il percorso della cicloturistica.

Dalla disamina dei vincoli di PRGC si evince la seguente situazione:

Comune di Sant'Ambrogio di Torino: l'intero percorso transita in zona agricola priva di vincoli particolari.

Comune di Sant'Antonino di Susa: la pista, proveniente dal comune di Vaie, percorre un breve tratto della SP 201 quindi costeggia in sponda sinistra il canale Cantarana su cui corre il limite dell'area a vincolo idrogeologico, attraversa aree a carattere agricolo, alcune definite "di valore ambientale", un'area a servizi pubblici per lo sport, quindi attraversa nuovamente la SP. n. 2001 (via Vignassa) e si immette su Via dei Salici in direzione ovest.

La realizzazione del percorso cicloturistico, per le sue caratteristiche e per le opere che sono previste, in nessun caso entra in contrasto con le norme del PRGC .

Comune di Villar Focchiardo: La cicloturistica percorre la strada comunale della Longaretta, attraversa la SS. N. 25 e si attesta sull'area a servizi limitrofa alla strada statale. Il percorso quindi raggiunge la sommità dell'argine e lo percorre sino a intercettare la SS: 25/1 che è attraversata in prossimità della cascina Giaconera. Prosegue, in area agricola, costeggia la SP. 24 , raggiunge e supera la rotatoria di cascina Roland a monte della quale attraversa la SP. 24 seguendone il percorso verso Susa sino a al corso del torrente Gravio. Il torrente è attraversato con una passerella ciclopedonale realizzata, per ragioni di sicurezza idraulica, a circa 150 m a monte del corso della SP 24.

Anche in questo caso non si rilevano contrasti con le previsioni del PRGC.

Naturalmente, in tutti i casi considerati, a norma della L.U.R. 56/77 e smi, il tracciato del percorso cicloturistico deve essere inserito nella strumentazione urbanistica dei comuni interessati con una variante dei rispettivi PRGC.

2.2- Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.

Il percorso cicloturistico lungo la Via Francigena, di cui il II° lotto è parte, ha lo scopo di collegare, lungo la Valle Susa, Torino con la Francia sulla direttrice denominata "Via dei Pellegrini".

L'intero itinerario percorre la Valle Susa da Moncenisio ad Alpignano per uno sviluppo di circa 77 Km e tocca i seguenti comuni da valle a monte: Alpignano, Caselette, Avigliana, Sant'Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Vaie, San Antonino di Susa, Villar Focchiardo, San Didero, Bruzolo, San Giorio di Susa, Bussoleno, Susa, Mompantero, Venaus, Novalesa e Moncenisio.

Questi dati sintetici evidenziano come il percorso ciclabile si ponga in relazione con il territorio attraversato e come rappresenti una notevole risorsa turistica e al contempo rivesta un grande interesse locale. La disponibilità, per la popolazione residente, di un'infrastruttura ciclabile che collega tutti i paesi della valle, rappresenta un'opportunità per riconvertire il pendolarismo locale all'utilizzo della bicicletta.

Queste semplici considerazioni fanno immediatamente percepire quali importanti ricadute positive siano

attese non solo per l'economia dei territori attraversati che vedono migliorare le prospettive derivanti da un incremento del turismo, ma anche per il benessere e la salute dei cittadini.

Si possono prevedere temporanee ricadute negative nel breve periodo, legate alla fase di realizzazione dell'infrastruttura derivante dalla movimentazione dei mezzi di cantiere con la produzione di polveri, rumori e circolazione, sulle strade pubbliche, di mezzi d'opera pesanti.

Si consideri però che per quanto riguarda la realizzazione di nuovi tratti, ove gli effetti descritti al periodo precedente si possono manifestare, si trovano tutti in ambiente extraurbano, relativamente lontani dai centri abitati e non interferenti con le infrastrutture viabili esistenti sulle quali potrebbero avere negative ricadute per la circolazione.

In riferimento all'impatto acustico del cantiere si specifica quanto segue:

Richiamando l'oggetto dell'intervento risulta intuitivo che l'uso delle piste ciclabili non può, per sua natura, che migliorare il clima acustico della valle.

Tuttavia, in fase di cantiere, per quanto riguarda le attività che vi si svolgono e relativamente ai mezzi e macchinari da impiegare, si prevede il superamento dei limiti sopra riportati.

Sarà quindi obbligo dell'Appaltatore, verificato il piano di classificazione acustica comunale e i livelli sonori previsti per le aree di intervento, chiedere eventuale autorizzazione in deroga al Comune nel quale si opera per lo svolgimento delle lavorazioni che si prevede superino detti limiti.

La richiesta di deroga deve essere effettuata prima dell'inizio lavori, ai sensi della L.R. 30 Giugno 2009, n. 20, che all'Art. 13 (*"Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee"*), comma 1, recita: *"Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente"*.

2.3- Illustrazione delle scelte funzionali in relazione alla minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito, della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche.

Tutte le scelte progettuali sono state fatte in funzione di determinare il minor impatto possibile sull'ambiente.

Le opere che possono rappresentare un'impronta duratura sul paesaggio sono state progettate utilizzando materiali e tipologia costruttive coerenti con quelle tradizionali, tipiche della zona.

Tutte le opere di sostegno di terrapieni e di rinforzo degli argini sono realizzate in massi di pietra locale i cui interstizi sono intasati in terra e piantumati con talee di arbusti di essenze autoctone, principalmente del genere salix. I ponticelli per l'attraversamento di fossi, canali e piccoli rii sono in legno massello, realizzati utilizzando essenze di castagno o larice. I parapetti posati ai lati della pista, dove le condizioni

di sicurezza degli utenti lo imponevano, sono realizzati in elementi in corten hanno una tipologia estremamente semplice e lineare che riprende quella delle staccionate tipiche in legno. L'adozione di un materiale robusto e duraturo quale l'acciaio corten, è stata effettuata per minimizzare i costi di manutenzione e garantire, con la loro sua lunga durata, la sicurezza nel tempo dei percorsi.

Un discorso a parte merita la pavimentazioni della pista ciclabile che è stata realizzata in conglomerato bituminoso. La scelta di questo tipo di pavimentazione è stata fatta perché risponde a una serie di requisiti che solo questo materiale garantisce. In particolare si tratta di requisiti di carattere economico, di comfort per gli utilizzatori, di durata nel tempo e di limitati costi di manutenzione. La pavimentazione bituminosa, infatti, ha un costo unitario assolutamente concorrenziale in fase di messa in opera, se eseguita correttamente e con il giusto sottofondo, rappresenta quanto di meglio un ciclista possa desiderare durante le sue pedalate e infine ha una durata maggiore di molti altri tipi di pavimentazione e dei costi di manutenzione nel tempo molto limitati.

Per la segnaletica ci si rifà agli standard previsti dal codice stradale per la circolazione delle biciclette.

2.4- Illustrazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico stima dei costi relativi.

In conseguenza di quanto detto ai capoversi precedenti non sono previste misure di compensazione ambientale e interventi di ripristino se non quelli previsti in progetto.

2.5- Indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

Il progetto, per l'ambito in cui è realizzato, per gli interventi previsti e per le lavorazioni e tecniche costruttive con cui è attuato non presuppone l'applicazione di particolari norme di tutela ambientale. Gli accorgimenti che in tal senso occorre adottare riguardano esclusivamente la fase di realizzazione delle opere. In questa fase, infatti, si prevede che verranno innalzati i livelli di inquinamento acustico e quello delle polveri in sospensione nell'ambiente. E' anche prevista la produzione di vibrazioni a seguito delle opere di demolizione, scavo e di compattazione dei sottofondi e delle pavimentazioni.

Tali azioni, che saranno ovviamente contenute nel limite temporale delle ore lavorative giornaliere, non dovranno superare le soglie previste e saranno comunque circoscritte a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento che sarà redatto di concorso al progetto esecutivo.

Si rimanda inoltre a quanto già detto circa l'impatto acustico del cantiere.

Bussoleno, li 30/10/2019

Per il raggruppamento temporaneo di professionisti

Architetto Icardi Giacomo
